

## PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO

### L'IMBROGLIO DELL' "AREA CONTIGUA"

(versione migliorata e aggiornata: Aprile 2021)

#### DOCUMENTO INFORMATIVO

PER I CITTADINI dei COMUNI MARGINALI O RICADENTI NEI LIMITI DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE, PERTINENTI ANCHE PER LA FUTURA "AREA CONTIGUA" IN PENDENZA DI ESSERE ISTITUITA AI SENSI DELLE MODIFICHE PROPOSTE PER LA LEGGE 394/1991 (prima stesura approvata dal Senato il 10 novembre 2016) O DI ESSERE ISTITUITA E/O DELIMITATA DALLA REGIONE LAZIO AI SENSI DELLA SUA LEGGE n. 1 del 27.2.2020. NONCHÉ PRECISAZIONI IN MERITO A QUANTO HANNO GIÀ DELIBERATO LE REGIONI ABRUZZO E MOLISE.

### ATTENZIONE!

**L'AREA CONTIGUA E' UNA TRAPPOLA GIURIDICA!**

**ED È DI FATTO UN'AMPLIAMENTO DEL PARCO NAZIONALE!**

<p>(A MENO CHE... SIA LEGITTIMAMENTE ISTITUITA E/O CHE AD ESSA NON SI PREFERISCA LA DESIGNAZIONE DI UNA SERIE DI <i>AREE WILDERNESS</i> AUTONOMAMENTE DESIGNATE DAGLI ENTI LOCALI. SIMILMENTE A QUANTO NEGLI U.S.A. GOVERNATIVAMENTE SI È FATTO E SI FA PER MOLTI PARCHI NAZIONALI - cfr. <i>Wilderness/Documenti</i> n. 2/2010)</p>
--

L'attuale legge 394/1991 prevede e stabilisce che attorno ai Parchi Nazionali possa essere istituita un "Area Contigua", ovvero che vi si possano estendere dei vincoli oggi ricadenti solo nel Parco Nazionale, delegando allo stesso Parco competenze gestionali su ogni materia riguardante ambiente e fauna, come si troverà meglio spiegato più sotto.

Per quanto riguarda il Parco Nazionale d'Abruzzo già esiste una cosiddetta "Zona di Protezione Esterna" così denominata dal Parco Nazionale, ma in realtà più correttamente da definirsi, come era un tempo, solo zona "*di particolari divieti di caccia*" secondo il senso previsto dall'art. 14 del Regio Decreto Legge n. 2124 del 27.9.1923 con il quale si approvava il "*Regolamento per l'esecuzione della legge sulla costituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo*"; ovvero, il Parco può, per ragioni di protezione faunistica, estendere dei divieti alla caccia di specie viventi nel Parco che potrebbero essere minacciate da una caccia eccessiva; questa previsione, che fa riferimento al secondo capoverso dell'art. 2 della Legge n. 15.11.1923 (che letteralmente recita che il Parco lo possa fare "*... ha facoltà di estendere ai terreni limitrofi del Parco particolari divieti di caccia*".) stabilisce che il Parco "*...allorquando deliberi di vietare la caccia per talune specie di selvaggina in territori circostanti il perimetro del Parco a termini del capoverso dell'art. 2...*", e fu stabilita soprattutto per difendere l'orso, che all'epoca non godeva ancora di protezione legislativa (cosa che avvenne solo nel 1936, cosa che, in teoria avrebbe poi dovuto rendere nulla la previsione legislativa del Parco, ma che non essendo mai stata abrogata è rimasto tutt'ora legge dello Stato).

In merito alla assoluta NON VALIDITÀ della supposta “Zona di Protezione Esterna”, che purtroppo è stata talmente resa nota in documenti, atti giudiziari ed anche legislativi (e ciò è da ritenersi veramente grave!) da aver convinto della SUA ESISTENZA anche gli organismi politici regionali e statali. Purtroppo, trattasi invece di un mero gioco cartografico basato su una mistificazione e/o interpretazione di quanto la succitata legge del 1923 prevedeva e prevede tutt’ora. La stessa cronistoria dei suoi confini, modificati, allargati e ristretti più volte, con semplici ordinanze dell’Ente Parco quando non solo con giochi cartografici, mai ratificati da alcuna legge o decreto regionale o nazionale, è prova della sua INESISTENZA e/o VALIDITÀ. Per cui, anche solo per una questione di buon senso, si intuisce come, se fosse una “Zona” stabilita per legge, la si possa ampliare o restringere SOLO con altre leggi; e non per meri giochi cartografici e/o direttive interne di chi amministra un ente pubblico. Per quanto noto, la suddetta e supposta “Zona di Protezione Esterna”, da quando negli anni ’70 del secolo scorso (cioè ben 50 anni dopo la legge a cui fa riferimento!) fu “stabilita”, ha difatti subito numerose modifiche (es. Avvisi-Ordinanza del Presidente del Parco del 1.8.1970 e 1.1.1974, Delibera Consiglio di Amministrazione n. 73/11/77 del 28.11.1977, nelle quali, peraltro, si riporta un supposto mai sancito “riconoscimento” fatto dalla Legge 8 agosto 1985 n. 431 o “Decreto Galasso”, la quale in realtà si limita a stabilire vincoli urbanistici ai “territori di protezione esterna dei Parchi”, **senza però delimitarli**; ovvero da intendersi territori subito contigui ai meri fini urbanistici di difesa del paesaggio nel caso di opere da autorizzarsi o meno) ultima delle quali quella tracciata nella carta ufficiale del Parco in quanto dallo stessa redatta, inserire nella Delibera di Giunta della Regione Abruzzo n. 480 del 2018; che peraltro già non rispecchia quella individuata sulla carta turistica ufficiale del Parco edita nel 2009! Oltretutto, anche mistificando i fatti, in quanto essa negli anni ha subito, come già detto, non “razionalizzazione dei confini”, ma **loro totali stravolgimenti!**

E prova ne è che la stessa Regione Abruzzo nel suo Decreto di Giunta n. 480 del 5.2.2018, facendovi riferimento, **non potendo citare ALCUNA legge, decreto o altra norma legislativa che vi faccia riferimento**, scrive: “... *l’attuale ZPE così come storicamente consolidata, con limitate razionalizzazione dei confini ...*”! Ovvero, riconosce che **una ZPE non è MAI STATA legalmente delimitata!** Peraltro, anche la Regione Molise nel suo DGR n. 802 del 29 luglio 2008 con il quale ha istituito il proprio settore di Area Contigua, **non vi fa alcun riferimento!**

L’attuale legge 394/91 prevede che la suddetta “Area contigua” la debbano stabilire le Regioni, le quali ne “determinano i confini d’intesa con l’organismo di gestione”, dopo di che dovrebbe costituirsi una specie di consorzio interregionale, con a campo la Regione con maggior territorio, ai fini della sua gestione. Solo che ciò dovrebbe avvenire **con l’assenso dei Comuni interessati, benchè i contrari si appellino al comma 2 dell’art. 32 che questo obbligo non contiene**. In quanto, essendo le aree contigue dei Parchi previste dalla suddetta Legge, non possono che considerarsi a loro volta “aree protette”, perché ne sono parti integranti proprio ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della 394/91 che recita “*aree contigue alle aree protette*” e al comma 4 conferisce la gestione “*all’organismo di gestione dell’area naturale protetta*” (ovvero all’Ente Parco). Segno che il legislatore ha inteso queste aree contigue quali componenti integrative delle aree protette. Caso mai solo soggette a diversa disciplina vincolistica dai Parchi e dalle Riserve Naturali previste dalla legge, ma comunque loro parte gestionale integrante; una gestione che il succitato comma 1 dell’articolo 32 della 394/91 infatti conferisce ai Parchi visto che le Regioni non possono farlo senza l’intesa (ovvero con un consenso concordato) “con gli organismi di gestione delle aree naturali

protette”. QUINDI INEVITABILMENTE SOGGETTE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 394/91 SULLE “AREE PROTETTE” **IN QUANTO ESSE STESSE DA RITENERSI “AREE PROTETTE” a tutti gli effetti**. Per tale ragione, quindi, rientrano in quanto la Corte Costituzionale ha già stabilito **con ben 3 (tre) sentenze**; ovvero che esse non possono istituirsi, ampliarsi o subire rettifiche di confini (e tanto meno “delimitarsi”, configurando ciò una vera e propria designazione di area protetta) **SENZA L’ASSENSO DEI COMUNI**: Sentenza n. 282 del 6-14 luglio 2000, contro Regione Campania per istituzione Parchi regionali; Sentenza n. 14 del 23 gennaio 2012, contro Regione Abruzzo per istituzione di una Riserva Naturale (Pescara) e di un Parco Regionale (Roccaraso); Sentenza n. 212 del 9 luglio 2014, contro Regione Sicilia per istituzione aree protette)!

Tra l’altro, prova che quest’Area Contigua debba considerarsi una vera e propria Area Protetta o, comunque, integrante del Parco Nazionale e, quindi, tale da intendersi; conferma che peraltro la si ha anche dalla Delibera di Giunta della Regione Molise, la quale nel delimitarla fa ESPRESSAMENTE riferimento alla **istituzione di un’area protetta ai sensi della sua competente legge regionale in materia**; e lo stesso oggetto del DPR porta il titolo: **“ISTITUZIONE dell’area contigua”!**

E ciò, benché l’attuale legge N. 394/1991 al suo Art. 32 preveda, col suo comma 1 che: *«Le Regioni, d’intesa con gli organismi di gestione delle aree naturali protette e con gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi (omissis) relativi alle aree contigue alle aree protette»*; **ciò significa che tali aree non possono essere gestite senza l’assenso dei Comuni interessati**, in quanto il termine “d’intesa” deve interpretarsi **“con il consenso concordato”**, riferito ai Comuni interessati.

Ma non solo, tale obbligo deve ritenersi valido anche per il comma 2 della stessa legge, in quanto diviene un assurdo, e forse motivo di illegittimità, il fatto che mentre la gestione debba farsi CON L’ASSENSO dei Comuni (o enti locali), **ciò non debba anche valere per la loro delimitazione**, che invece detto comma non concede loro: *“I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni sul cui territorio si trova l’area naturale protetta, d’intesa con l’organismo di gestione dell’area protetta”*; **ovvero, sono esclusi gli enti locali!**

Ma non solo, c’è un altro aspetto importante che deve essere valutato. Il succitato comma 2 dell’Art. 32 **non stabilisce “l’istituzione” dell’area contigua**, ma solamente la **“determinazione” dei suoi confini!** Determinazione che per rispetto al letterale significato di questo termine (Enciclopedia Treccani: «Azione e conseguenza del determinare, cioè dello stabilire o indicare con esattezza: *determinazione dei confini; determinazione del luogo*») **non DEVE né PUO’ intendersi come ISTITUTIVO di una qualsivoglia area, ma solo la sua DELIMITAZIONE, o la SCELTA del luogo, di un’area qualora si voglia istituire**; ovvero, ciò deve portare alla conclusione che l’area contigua (o qualsivoglia altra area) solo dopo essere stata scelta e proposta, o dopo che un organismo ne abbia **determinato i confini, potrà successivamente essere ISTITUITA dall’organo competente!** Ciò in quanto la determinazione dei confini di una qualsiasi area non può che intendersi che propedeutica ad un successivo passo istitutivo o formativo dell’area stessa per la finalità per cui ne sono stati “determinati” i confini. Atto che in questo caso non può che essere di competenza del Ministero dell’Ambiente se non addirittura del legislatore con provvedimento specifico. E, in tal caso, questi lo possono fare solo **dopo aver avuto l’assenso dei Comuni, COME HANNO STABILITO LE SENTENZE GIÀ CITATE DELLA CORTE COSTITUZIONALE!**

Motivo, questo, per un eventuale ricorso costituzionale in quanto la “determinazione dei confini” di un’area protetta non costituisce una sua ISTITUZIONE, ed anzi presuppone una sua istituzione futura. Così come solo dopo una sua istituzione nel suo ambito possono entrare in vigore i divieti e/o regole di gestione. Ovvero, solo in tal caso scatterebbe il dettame del comma 1 dell’Art. 32 della Legge 394 che formalmente prevede il coinvolgimento degli enti locali. **Ciò conferma che verrebbe a configurarsi la costituzione di una vera e propria “area protetta”. E, quindi, in quanto tale, soggetta a quanto stabilito dalle succitate tre sentenze della Corte Costituzionale!** E qui fa fatto notare l’errore o lapsus commesso dal legislatore regionale del Lazio nella sua Legge n. 1 del 27.2.2020 nel prevedere la delimitazione dell’area contigua stabilisce che: *“all’approvazione del perimetro dell’area contigua del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise entro e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo le modalità stabilite dall’articolo 32, comma 1, della legge 394/1991”*. Ovvero, riconoscerebbe che anche per giungere a tale delimitazione debbano essere coinvolti gli enti locali. (Sebbene in realtà la Regione Lazio avrebbe voluto riferirsi al comma 2 dove questa “intesa con gli enti locali” non è conferita. Fatto, questo, gravissimo perché ignora una fondamentale regola democratica, regola che il legislatore riconosce nel citare erroneamente il comma 1 che agli enti locali conferisce il diritto di stabilire regole di gestione). Un coinvolgimento tanto più doveroso qualora si passi poi, come dovrebbe essere, all’**istituzione VERA E PROPRIA dell’area protetta denominata “area contigua”**.

Ora, si sta riparlano della proposta di legge di modifica alla suddetta legge, tra le quali anche una modifica a quanto la legge in vigore prevede in merito all’istituzione dell’“Area contigua”; queste modifiche, seppure in maniera mascherata o subdola, aprirebbero le porte alla possibilità che detta “Area” possa istituirsi **anche senza l’assenso dei Comuni!** Ed anche le Regioni stanno facendo pressioni per giungere a quest’Area attraverso Decreti, Decisioni o provvedimenti simili, che magari saranno poi fatti avallare dal Ministero dell’Ambiente.

In realtà, anche ai sensi delle almeno tre succitate sentenze, della Corte Costituzionale, **senza l’assenso formale dei Comuni o enti locali (deliberazione del Consiglio comunale), tale “Area” non si potrà istituire;** e se del caso così si facesse, i Comuni potranno favorevolmente impugnare l’eventuale decreto, quale esso sia, di Giunta Regionale o Ministeriale, innanzi alla Corte Costituzionale al fine di farlo abrogare in quanto sarebbe una decisione lesiva di un diritto democratico.

**Per questa ragione i cittadini dei paesi del Parco devono fare pressioni sui propri amministratori (Sindaci, Assessori e Consiglieri) affinché non debbano MAI dare l’assenso necessario ad una tale deliberazione: PENA LA PERDITA DEL LORO VOTO ALLE FUTURE TORNATE ELETTORALI.**

**E’ QUESTA LA FORZA DEI CITTADINI!!!**

**COSA SUCCEDEREBBE SE MALAUGURATAMENTE I COMUNI  
DELIBERASSERO IL LORO ASSENSO ALL’AREA CONTIGUA  
ED ESSA VENISSE ISTITUITA?**

Ecco, in sintesi, cosa prevede la bozza di legge in discussione al Parlamento (per ora arenatasi dopo il cambio di Governo, ma sempre spada di Damocle sulla testa degli abitanti

locali dei Parchi): tra le proposte di modifica vi sono vari riferimenti a concessioni e/o interventi gestionali e vincoli estesi alle cosiddette Aree contigue dei Parchi Nazionali, previsioni che inevitabilmente si trasformeranno in penalizzazioni per i cittadini dei Comuni interessati in quanto la competenza gestionale che oggi appartiene ai Comuni ed ai cittadini **passerà ai gestori dei Parchi Nazionali!**

Così, infatti, recitava un comma 2bis dell'Art. 12 che si voleva far inserire nella nuova legge (e che, si può presupporre, si proverà nuovamente a fare quanto il Parlamento riprenderà in mano la questione della revisione della 394/91): «*Per esigenze connesse alla conservazione del patrimonio faunistico, l'Ente parco, sentiti la regione e gli ambiti territoriali di caccia interessati, acquisito il parere dell'ISPRA, può disporre, per particolari specie di animali, divieti e prescrizioni riguardanti le modalità e i tempi della caccia. Tali divieti e prescrizioni sono recepiti dai calendari venatori regionali e provinciali*».

Ma non è solo questo, già l'attuale legge in vigore prevede per le "Aree contigue" tutta una serie di prescrizioni penalizzanti per ***“la caccia, la pesca le attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, ove necessario per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta”***: **previsione che si presta ad una variegata interpretazione per cui, di fatto, rappresenterebbe un vero e proprio ampliamento del Parco!**

Per quanto riguarda la caccia è consentita solo la *“caccia controllata riservata ai soli residenti”* ed il Parco *“può regolamentare le modalità ed i tempi della caccia”*: **ovvero, l'attività venatoria sarà soggetta alle volontà del Parco!** la proposta di modifica conferma tutto ciò e lo inasprisce: **“in esse l'attività venatoria è regolamentata dall'Ente Parco”**. Tra l'altro, con le nuove modifiche proposte è ben precisato che anche nelle “Aree contigue” vigerebbero i vincoli del Parco. Infatti al comma 1 dell'art. 11 è ben precisato che nelle Aree contigue la *“disciplina delle attività consentite entro il territorio del Parco”* si applica **anche “nelle aree ad esso contigue”!** Il che, peraltro, conferma come le “aree contigue” debbono ritenersi vere e proprie “aree protette”, e quindi soggette a quanto la Corte Costituzionale ha stabilito per ben tre volte, cioè che **NON LE SI POSSONO ISTITUIRE SENZA L'ASSENSO FORMALE DEGLI ENTI LOCALI!** Ciò, a prescindere dalle succitate modifiche proposte per una revisione della legge sulle aree protette (394/91), **sia per quanto già oggi prevede detta legge.**

### **CITTADINI! Tenete presente che:**

. Seppure sia vero che la Regione Abruzzo abbia già approvato l'Area Contigua (Decreto Giunta Regionale m. 480 del 5.7.2018) per quanto di sua competenza. Essa è stata però decisa senza l'assenso di tutti i Comuni interessati (solo due di essi hanno formalizzato una richiesta in tal senso: Villalago e Anversa degli Abruzzi): **quindi, trattasi di una decisione che non ha alcuna valore democratico né tanto meno legislativo!** Valore ancora più inesistente considerato il fatto che nella carta allegata al suddetto Decreto i confini del Parco Nazionale d'Abruzzo, per così dire “ufficializzati” con la propria carta turistica del 2009, risultano modificati per piccoli settori appartenenti ad almeno 7 Comuni: Gioia dei Marsi, Lecce nei Marsi, Villavallelonga, Campoli Appennino, S. Biagio Saracinisco, Alfedena. E ciò senza voler ignorare il fatto che anche altri settori non rispettano i confini così come furono stabiliti dal Regio Decreto Legge istitutivo del Parco n. 257 del 1923! Ovverosia, ben altri settori vi risultano inseriti, **senza che siano mai stati stabiliti da alcuna legge o Decreto ministeriale!**

. E' vero anche che la Regione Molise anni or sono ha stabilito l'Area Contigua per i Comuni di propria competenza, ma è vero anche il fatto che essa **non è mai stata concordata con le altre due Regioni competenti (Lazio e Abruzzo)** come prevede il comma 5 dell'articolo 32 della Legge 394/91, per cui **non ha alcun valore legale ai sensi della suddetta legge! O quanto meno è da ritenersi non valida e/o esecutiva.**

. **Infatti, la Legge 394/91, al suo comma 5 stabilisce che, nel caso di Parchi Nazionali che si estendano su più Regioni, l'area contigua vada stabilita "d'intesa con le altre regioni".** Ovvero, prima le tre Regioni concordano i confini complessivi che l'area dovrà avere, **E SOLO DOPO le singole Regione possono provvedere a deliberare i settori loro competenza!** Prova è, della logica di questo intendimento, il fatto che le regole gestionali e divieti debbano essere identici; mentre attualmente già non esiste concordanza tra quanto stabilito dalla Regione Molise e quanto stabilito dalla Regione Abruzzo!

. Non va comunque dimenticato che se i Comuni deliberano l'assenso all'Area Contigua **non potranno poi MAI PIU' ritirare il loro consenso!** I territori inseriti in detta delimitazione, come è per l'istituzione di qualsiasi area protetta nazionale o regionale, ai sensi delle leggi italiane lo resteranno PER SEMPRE! Nessuna legge, infatti, prevede la possibilità che un Comune inserito in un'area protetta possa poi richiedere di uscirne!

. Si deve inoltre anche sapere che dei 25 Parchi Nazionali d'Italia **SOLO UNO ha attorno un'Area Contigua** (il Cilento-Vallo di Diano), e tanto meno si sta discutendo per decretarle negli altri 24 Parchi, specie nei Parchi Nazionali del NORD, benché siano tra i più piccoli d'Italia (**neppure i quasi limitrofi Parchi Nazionali della Majella e del Gran Sasso-Laga**). Chiedetevi e chiedete, a chi vi propone l'Area Contigua per il Parco Nazionale d'Abruzzo, come mai quest'ostinazione a volerla **PER IL SOLO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO?**

. Inoltre, tenete anche presente che **NESSUNA** Direttiva europea richiede vincoli faunistici sulle zone SIC e/o ZPS (una delle tante motivazioni per richiedere l'area contigua), ma solamente impegni di salvaguardia e gestione ambientale, ovvero di *habitat*, **NON DI FAUNA!** **E che pertanto le Regioni Abruzzo, Lazio e Molise non possono prendere a pretesto queste Direttive per imporre vincoli venatori!**

. Infine, vista la notoria "pressione" che viene dalla Regione Lazio per giungere a questa delimitazione di Area Continua nel versante laziale del Parco, fate presente che la legge 394/91 prevede che l'iniziativa guida per giungere a questa eventuale Area **debba essere presa dalla Regione con maggiore territorio coinvolto: ovvero l'Abruzzo!** La quale ha però già deliberato senza prima provvedere a "concordarsi con le altre Regioni"; altro motivo per la nullità della sua Delibera di Giunta del 2018!

**CITTADINI!**

**FATE QUINDI PRESSIONE PRESSO I VOSTRI AMMINISTRATORI  
(Sindaci, Assessori e Consiglieri)**

**AFFINCHÈ:**

1 – Approvino la deliberazione CAUTELATIVA proposta dall'Associazione Italiana per la Wilderness contro ogni eventuale azione impositiva che le Regione e/o il Ministero volessero fare per istituire la suddetta "Area contigua" senza l'assenso della vostra amministrazione comunale. Un documento che potrà essere poi utilizzato ed essere punto di forza per farvi ricorso innanzi alla Corte Costituzionale qualora le suddette autorità ignorassero la volontà popolare. Un atto formale che legherebbe le mani a quegli amministratori comunali che, magari solo per ragioni politiche o partitiche, si facessero convincere dal Parco a dare il proprio assenso all'Area contigua! Si allega pertanto una bozza della suddetta deliberazione, benché alcuni Comuni abbiano già provveduto ad approvarla quando fu per la prima volta loro proposta; salvo errori: **Picinisco, San Biagio Saracinisco, Vallerotonda, Pescosolido.**

2 – Eventualmente approvino la proposta di *Area Wilderness* sugli stessi territori della ipotizzata "Area contigua" affinché si possa dimostrare un'autonoma volontà di salvaguardia ambientale e territoriale che allontani la necessità di un ampliamento del Parco Nazionale per avere le suddette garanzie; una comprensibile necessità di tutela dei territori ed habitat esterni al Parco Nazionale ma ad esso contigui e quindi di una loro gestione oculata per finalità di protezione anche faunistica, e cautelarsi così contro prevedibili critiche di chi vorrebbe a tutti i costi l'istituzione dell'Area contigua **giustificandolo con una mancata protezione dei luoghi, degli habitat e dei paesaggi.** In merito c'è una **legge dello Stato che conferisce ai Comuni questo potere autonomo:** che i Comuni se ne facciano forza, nel rispetto dei democratici diritti dell'autonomia comunale: si tratta della legge N. 10 del 14 gennaio 2010 il cui articolo 5 conferisce infatti anche ai Comuni l'autonomo potere di istituire aree di difesa ambientale senza che per questo esse debbano intendersi soggette ai dettami della 394/1991, stabilendo che i Comuni possano prendere: *«iniziative finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio (...) Ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono (...) prevedere opportuni strumenti e interventi per la conservazione e il ripristino del paesaggio rurale o forestale non urbanizzato di competenza dell'amministrazione comunale».*

**Chiedete ai vostri amministratori**  
**che vi provvedano al più presto!!!**

**E chiedete loro, caso mai, che a loro volta chiedano alla autorità per quale ragione a distanza di ormai quasi 100 (cento!) anni dalla data di istituzione del Parco Nazionale d'Abruzzo questo non abbia ancora dei confini indiscussi e formalmente stabiliti, e perché nessuno se ne interessi!**

Murialdo, 3 Aprile 2021

**Franco Zunino**  
**Segretario Generale dell'Associazione Italiana per la Wilderness**